

## **ART. 1**

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente:, aggiornato.

**\*1. 16.** (Nuova formulazione) Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente:, aggiornato.

**\*1. 161.** (Nuova formulazione) Binetti, Buttiglione, De Mita, Palmieri, Pagano, Marazziti.

Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

**\*1. 17.** (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

**\*1. 2.** (Nuova formulazione) Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano, Giuditta Pini.

Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

**\*1. 1512.** (Nuova formulazione) Calabrò, Bosco, Menorello.

Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

**\*1. 56.** (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto, Palmieri.

## **ART. 2**

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento

sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.

4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

**\*2. 175.** (Nuova formulazione) Roccella, Piso, Vaccaro, Marazziti, Casati, Binetti, Palmieri.

## ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.

4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza

delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

**\*2. 16.** (Nuova formulazione) Gigli, Sberna, Menorello.